

Deinde recitatur oratio dominica et fiunt cetera, quae supra (n. 3) indicantur.

5.- Si autem rerum adiuncta id requirant, ritus poterit directe initium capere ab oratione dominica. Cetera fiant, sicut supra (n. 3) indicantur.

ISTRUZIONE SULLE SS. MESSE PER GRUPPI PARTICOLARI

NUNZIATURA APOSTOLICA IN ITALIA - PROT. N. 1293 - ROMA, 31.V.1969
Lettera al Segretario Generale della C.E.I. a firma di Mons. Carlo Curis,
Incaricato d'Affari a.i.

Mi do premura di trasmettere all' Eccellenza Vostra Reverendissima il testo di una Istruzione della Sacra Congregazione per il Culto Divino, Istruzione che regola la celebrazione della Messa nei Gruppi particolari.

L'Istruzione è redatta in lingua nazionale; non vi è testo ufficiale latino, trattandosi di documento che ha carattere provvisorio.

Secondo le direttive ricevute, ho inviato copia di detta Istruzione al Presidente della Commissione Liturgica S.E. Mons. Antonio Mistrorigo, Vescovo di Treviso.

SACRA CONGREGATIO PRO CULTO DIVINO - PROT. N. 77/69

Istruzione sulle SS. Messe per gruppi particolari

Rientra tra i fini principali dell'azione pastorale della Chiesa quello di educare i fedeli all'inserimento nella comunità ecclesiale, sì che ognuno si senta operosamente unito con i fratelli nella comunione della Chiesa stessa, sia universale che locale, soprattutto mediante le celebrazioni liturgiche, L'assemblea liturgica, presieduta da chi è rivestito della potestà di riunire, dirigere, istruire e santificare il popolo di Dio, e segno e strumento dell'unione di tutti gli uomini, e segnatamente della Chiesa con Cristo (Cfr. Cost. *Lumen gentium*, n. 1; Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 83).

Cio^o si realizza principalmente nella celebrazione comunitaria della Eucarestia, soprattutto la domenica e gli altri giorni festivi, sia attorno al Vescovo, sia nell'assemblea parrocchiale, il cui pastore fa le veci del Vescovo (Cfr. Cost. *Lumen gentium*, n.23, 28, etc.; Cost. *Sacrosanctum Concilium*, n.41-42; Istr. *Eucharisticum mysterium* del 25 maggio 1967, n.23-27).

La cura pastorale si dirige anche a gruppi particolari, non già allo scopo di alimentare la tendenza alla separazione, alla "chiesuola", al privilegio, ma di andare incontro a speciali bisogni o di approfondire e intensificare la vita cristiana secondo le esigenze e la preparazione delle persone componenti i gruppi medesimi, avvalendosi a tale fine dei vantaggi provenienti dalla identità di un peculiare impegno spirituale o apostolico e dal desiderio della mutua edificazione.

L'esperienza dimostra l'efficacia dell'azione pastorale in questi gruppi. Se sono bene guidati e illuminati, non devono nuocere all'unità della parrocchia, ma devono giovare alla sua azione missionaria, a ravvicinare alcuni fedeli, ad approfondire la formazione di altri.

La loro vitalità deriva dal fatto che lo studio in comune della verità cristiana e lo sforzo, parimente comunitario, di conformare ad essa la propria esistenza e la propria condotta, confluiscono nelle riunioni di preghiera, attuate in modi e forme più consone al gruppo, e soprattutto nella lettura e meditazione della Parola di Dio, e spesso nella celebrazione dell'Eucarestia, che conferisce pienezza e coronamento alle riunioni stesse.

Il desiderio di avere la celebrazione dell'Eucarestia in questi gruppi è oggi particolarmente sentito. Perciò è sembrato opportuno dare alcune norme che regolino tale celebrazione, affinché si svolga sempre con ordine, proprietà e serietà; con vantaggio spirituale dei partecipanti, e nel rispetto del suo essenziale carattere di culto sacro e religioso.

1.- Spetterà al Vescovo esaminare accuratamente tutte le circostanze per giudicare, caso per caso, se sia pastoralmente opportuna la celebrazione eucaristica, o se sia invece preferibile consigliare un'altra celebrazione religiosa.

2.- I gruppi particolari ai quali può essere concessa la celebrazione dell'Eucarestia sono i seguenti:

- a) Gruppi riuniti per gli esercizi spirituali, per studi religiosi o pastorali, di uno o più giorni, o per convegni, di apostolato dei laici o di associazioni simili;
- b) Riunioni per motivi pastorali di alcuni settori della parrocchia;
- c) Gruppi di fedeli che abitano lontano dalla chiesa parrocchiale e che periodicamente si radunano per coltivare la loro formazione religiosa.
- d) Gruppi di persone di una stessa condizione, che periodicamente si riuniscono per l'istruzione o la formazione religiosa loro appropriata.

- e) Gruppi familiari riuniti attorno a persone malate o anziane, che non possono uscire di casa e che altrimenti non parteciperebbero mai alla celebrazione eucaristica. Ad essi si associano anche i vicini e coloro che hanno cura della persona anziana o inferma.
- f) Gruppi familiari riuniti per la veglia di un defunto o per qualche occasione religiosa eccezionale.

3.- L'Eucarestia per i gruppi particolari si celebri abitualmente in luogo sacro.

4.- Fermo restando il disposto del can. 822, paragrafo 4, del Codice di Diritto Canonico, e del n. 7 della prima parte del *Motu Proprio Pastorale Munus* del 30 novembre 1963, la facoltà di celebrare l'Eucarestia per i gruppi particolari fuori di un luogo sacro può essere data solo dall'Ordinario del luogo, il quale, specialmente se si tratta di celebrazione in case private o in istituti, darà questo permesso solo se il gruppo si riunisce là dove non c'è cappella o oratorio, e solo se vi è un luogo adatto e conveniente, esclusa sempre la celebrazione nelle camere da letto.

Ricercando luoghi più ampi e più nobili, non si preferiscono intenzionalmente alcune famiglie alle altre, facendo rivivere, sotto altra forma, i privilegi disapprovati dalla Cost. conciliare sulla sacra Liturgia (*Sacrosanctum Concilium*, n. 32).

5.- Si abbiano presenti i principi fondamentali, esposti nella Istruzione *Eucharisticum mysterium* (n. 3), soprattutto i seguenti:

- a) Il Sacrificio e il sacro Convito appartengono allo stesso mistero, al punto da essere legati l'uno all'altro da strettissimo vincolo teologico e sacramentale.
- b) Nessuna S. Messa sia considerata azione esclusiva di un gruppo particolare, ma celebrazione della Chiesa, nella quale il sacerdote, esercitando il suo ufficio, presiede, come ministro della Chiesa stessa, l'azione liturgica.
- c) Tutto deve essere ordinato in modo tale che, sia nella disposizione del luogo, sia negli atteggiamenti delle persone e nell'uso delle cose, venga tributato al Sacramento dell'Eucarestia il culto di latria che gli è dovuto.

6.- Per ottenere una celebrazione realmente rispondente alle circostanze e all'ambiente, le sue singole parti siano convenientemente organizzate, tenendo presenti le norme generali e i principi seguenti:

- a) Si favorisca al massimo la partecipazione dei fedeli, a seconda delle particolari circostanze nelle quali avviene la celebrazione e delle possibilità di ottenerla.
- b) La celebrazione potrà essere preceduta da un tempo di meditazione sulla Sacra Scrittura o da istruzione su cose spirituali, adattate alle caratteristiche del gruppo.
- c) Oltre a una monizione iniziale, il celebrante può brevemente introdurre

re la liturgia della parola prima delle letture e la liturgia eucaristica prima del prefazio, e intervenire ancora prima del congedo. Qualsiasi intervento è escluso durante la liturgia eucaristica.

- d) Fermo restando quanto indicato alle seguenti lettere f), h), e salva la parte eventualmente svolta dalla "guida" o Commentatore, i fedeli si asterranno da interventi a modo di riflessione, esortazione o simili.
- e) Nella liturgia della parola si possono scegliere le letture più adatte alla particolare celebrazione, sempre prese, però, dal lezionario approvato.
- f) Le letture che precedono il vangelo potranno essere lette da qualcuno dei partecipanti (uomo o donna); il vangelo, invece, deve essere proclamato dal sacerdote, o eventualmente, da un diacono.
- g) Nell'omelia il sacerdote ricordi il carattere particolare della celebrazione e i suoi legami con la Chiesa locale e universale.
- h) La preghiera universale ("oratio fidelium") si può adattare alla circostanza, conservandole sempre il suo dovuto carattere religioso. Non si omettano del tutto le intenzioni generali per la Chiesa, il mondo, i fratelli indigenti e l'assemblea riunita. Qualche intenzione particolare, debitamente preparata, può essere proposta dai partecipanti.

7.- La partecipazione più completa e perfetta alla celebrazione eucaristica si ha con la Santa Comunione.

Per quanto riguarda la Comunione sotto le due specie, ci si atterra strettamente alle disposizioni della Istruzione *Eucharisticum mysterium* (n. 32). Essa è esclusa quando la Santa Messa viene celebrata nelle case.

Anche quando l'Eucarestia si celebra in luogo sacro, i comunicandi non prenderanno da se stessi le sacre specie, né riceveranno la sacra Ostia sulla mano.

8.- Per favorire la partecipazione dei presenti, potrà risultare utile, in alcune circostanze, usare anche del canto, come elemento che fonde maggiormente gli animi. Si osservino, anche in questo settore, le norme riguardanti il canto e la musica nelle sacre celebrazioni, evitando quanto è contrario alla santità del rito e alla pietà dei partecipanti.

9.- Gli adattamenti sopra indicati, ammessi esclusivamente per questi casi, non si introducano nelle celebrazioni fatte in Chiesa per tutta la comunità dei fedeli.

10.- Affinché si possa celebrare l'Eucarestia per gruppi particolari fuori del luogo sacro, specialmente nelle case private, si richiedono queste condizioni previe:

- a) La facoltà di cui al n. 4 non si dia per le domeniche e i giorni festivi di precetto.
- b) Sempre ferma restando la necessità di ottenere il permesso dell'Ordinario del luogo, se il sacerdote celebrante non è il parroco dovrà prima avvertire il parroco competente. Questi, poi, darà relazione al Vescovo sulle celebrazioni avvenute.

- c) Si osservino le norme sul digiuno eucaristico. In nessun caso la S. Messa potrà essere preceduta da un'agape. Se un'agape dovesse seguire, essa non si terrà sulla stessa mensa sulla quale si è celebrata la S. Eucarestia.
- d) Il pane per l'Eucarestia resta il pane azimo, unico ammesso, e non senza gravi motivi, nella Chiesa latina. Esso sarà confezionato nella stessa forma che si usa normalmente per le altre SS. Messe.
- e) Le celebrazioni non avvengano a notte inoltrata.
- f) Nei gruppi familiari non si escluda chi, per giusti motivi, chiede di parteciparvi.

11.- Per garantire la riuscita di queste celebrazioni e per ottenere una maggiore efficacia spirituale, esse siano ben preparate e sempre svolte con dignità e sacralità. Se ne curi attentamente la forma, si scelgano gli elementi più adatti, nel rispetto delle norme liturgiche. Perciò:

- a) I testi della S. Messa siano presi esclusivamente dal Messale o dai supplementi approvati. Ogni cambiamento, salvo quanto è detto al n. 3, lettera h), è arbitrario, e perciò riprovato.
- b) La suppellettile dell'altare (croce, tovaglia, candele, messale, manutergio, purificatoio, corporale, comunichino), i vasi sacri (calice, patena, pisside), i paramenti (amitto, camice, cingolo, stola, pianeta) dovranno essere, nel numero, nella forma e nella qualità, quelli voluti dalla legislazione vigente.
- c) I gesti rituali e le cerimonie del celebrante, nonché l'atteggiamento dei partecipanti, devono essere quelli prescritti per la celebrazione eucaristica abituale.

Si esortano vivamente i pastori d'anime a voler considerare e approfondire il valore spirituale e formativo di queste celebrazioni. Esse sono valide solo se conducono i partecipanti a una maggiore consapevolezza del mistero cristiano, all'incremento del culto divino, all'inserimento nella compagine della comunità ecclesiale, e all'esercizio fecondo dell'apostolato e della carità verso i fratelli.

Benche' ai nostri giorni non manchino quelli che ritengono di essere "aggiornati" solo se possono esibire "novità", talvolta bizzarre, o escogitare forme arbitrarie di celebrazioni liturgiche, i sacerdoti, del clero sia secolare che regolare, pensosi del vero bene dei fedeli, sappiano che soltanto in una fedeltà generosa e irremovibile alla volontà della Chiesa, espressa nelle sue direttive, norme e strutture, sta il segreto di un successo pastorale duraturo e santificante.

Cio' che allontana da questa linea, anche se apparentemente allettante, finisce per creare disorientamento nei fedeli, mentre mortifica e sterilisce il ministero sacerdotale.

Questa Istruzione, preparata, per Superiore mandato, dalla Sacra Congregazione per il culto divino, regolerà ogni tipo di celebrazione di SS. Messe per gruppi particolari finché la Sede Apostolica non disporrà altrimenti.

Città del Vaticano, 15 maggio 1969

Festa dell'Ascensione del Signore.

A. BUGNINI, Segretario

BENNO CARD. GUT, Prefetto